

ALLEGATO "B" all'atto n.6.870 della RACCOLTA

STATUTO DELLA

"VI.BO.PA.CO - SOCIETA' COOPERATIVA"

CAPITOLO PRIMO:

DENOMINAZIONE - SEDE - ATTIVITA' - DURATA

1.1. Denominazione

La società cooperativa si denomina **"VI.BO.PA.CO - SOCIETA' COOPERATIVA"**

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili le norme sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001 n.142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni.

1.2. Sede

La società ha sede in Villa Basilica all'indirizzo che risulta dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'Articolo 111 Ter Disp. Att. del Codice Civile.

BOVEGLIO
PIAZZA C. COLOMBO

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie od il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

1.3. Attività

La Società ha per oggetto:

- a) attraverso una gestione razionale e controllata del territorio agricolo-forestale di competenza della cooperativa, di consentire integrazioni di reddito ai propri soci con riferimento all'attività di raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del sottobosco; di rendere esecutivi gli scopi ed i compiti demandati alla cooperativa della Legge Regionale n.82 del giorno 8 novembre 1982;
- b) di recepire, per la raccolta dei prodotti del sottobosco, nel territorio della cooperativa, la Legge Regionale citata, al fine di tutelare l'ambiente, il territorio boschivo e la riproduzione dei prodotti del sottobosco stesso;
- c) di proteggere le zone in cui fiori, piante ed arbusti in via di estinzione, nella zona di competenza della cooperativa, si riproducono naturalmente, ed in particolare di ripristinare l'habitat naturale in cui i prodotti del sottobosco possono sopravvivere o riprodursi;
- d) di salvaguardare il bosco ed il sottobosco con interventi preventivi, ed in particolare dagli incendi;
- e) di ripristinare e comunque favorire la naturale fertilità del bosco ed il sottobosco con opportuni interventi di ripulitura, di innovazioni tecniche, di protezione od altro, in conformità alle direttive CEE e alla legge regionale n.82 dell'8 novembre 1982;
- f) di realizzare e gestire impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti agricoli del sottobosco;
- g) di provvedere, per conto dei soci singoli e degli eventuali Enti Associati, alla organizzazione degli acquisti collettivi, dei generi occorrenti per l'esercizio all'attività agraria, nonchè alla vendita collettiva di quei prodotti per i quali i soci stessi ritenessero utile l'intervento della Cooperativa;
- h) di assumere per conto dei soci e nel loro interesse rappresentanze di Ditte per la fornitura di prodotti o mezzi tecnici occorrenti, per l'attività agricola-forestale;
- i) di costituire, prendere in affitto o comunque gestire impianti, per la produzione di beni occorrenti ai soci, per lo svolgimento delle loro attività, anche assumendo partecipazioni in Aziende, che si prefiggono le stesse finalità : agrarie, di erboristeria e di



